Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 15 giugno 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(7860)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1973, n. **294**.

Concessione di un contributo straordinario dello Stato al comitato per le celebrazioni del IX centenario della morte di San Pier Damiani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per celebrare il IX centenario della morte di San Pier Damiani il Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche, è autorizzato a costituire un comitato nazionale incaricato di predisporre ed attuare, in campo nazionale e internazionale, le opportune iniziative scientifiche e culturali.

Art. 2.

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 35 milioni a favore del predetto comitato, che verrà stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il contributo verrà versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale intestato al predetto comitato.

I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1 saranno effettuati di volta in volta dal presidente del Comitato, il quale provvederà alla gestione delle somme prelevate.

Al termine della gestione, l'eventuale eccedenza risultante dal cennato conto corrente infruttifero dovrà essere versata in entrata del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Il comitato è autorizzato a integrare i fondi messi a disposizione con i contributi reperiti presso enti pubblici e privati.

Art. 4.

Il comitato cesserà dalle sue funzioni il 30 giugno 1974 ed alla fine della gestione presenterà il conto consuntivo della gestione stessa, accompagnato da apposita relazione illustrativa, nonchè dai relativi atti e documenti giustificativi, da sottoporre al riscontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Successivamente il detto consuntivo dovrà essere pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Tutti i contratti stipulati dal comitato per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

Il comitato inoltre può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 6.

All'onere di lire 35 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 28 maggio 1973, n. **295.**

Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è aumentato di lire 300 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per ciascun anno finanziario dal 1972 al 1974.

Art. 2.

La durata massima di due anni stabilita dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, per le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 18 della legge stessa, già elevata a cinque anni con l'articolo 4 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è ulteriormente elevata a 7 anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dai seguenti commi:

« E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso.

A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di cui al precedente comma. I residui due decimi del dividendo saranno utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonchè per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui al sesto comma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 ».

Art. 4.

L'assegnazione di lire 30 miliardi disposta ai sensi del terzo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, in favore del Mediocredito centrale, si intende conferita al fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

Gli eventuali oneri derivanti dalla differenza fra il costo delle obbligazioni emesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e il tasso d'interesse autorizzato dal Ministro per il tesoro per i mutui a medio termine agli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo, nonchè per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi istituti ed aziende, sono imputati al fondo di cui al comma precedente.

Art. 5.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 300 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per gli anni 1972 e 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1972, 1973 e 1974 le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI — TAVIANI — FERRI — VALSECCHI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 28 maggio 1973, n. **296**.

Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra alle vittime civili, e loro superstiti, a seguito di dimostrazioni avvenute fra il 25 luglio e l'8 settembre 1943.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni vigenti in materia di pensioni in favore delle vittime civili di guerra in base agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono estese ai superstiti dei caduti ed ai mutilati, invalidi e feriti in scontri politici con elementi nazisti e fascisti, della polizia e delle forze armate regie italiane, in occasione di manifestazioni popolari o di singoli episodi tesi ad esaltare le restituite libertà democratiche nel periodo successivo al 25 luglio e non oltre l'8 settembre 1943.

Art. 2.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1973.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire ventisei milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1973, a carico del capitolo 2931 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo, e del corrispondente capitolo per gli anni finanziari successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 maggio 1973, n. **297**.

Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma ed il secondo comma dell'art. 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238, sono sostituiti dai seguenti:

« I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite, o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi; delegazione sui cespiti delegabili per legge; garanzie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi, da concedersi di volta in volta dai medesimi.

I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere o sugli impianti; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi. I mutui saranno inoltre assistiti da privilegio legale sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri, nonchè da eventuali garanzie integrative. Il privilegio è costituito di diritto ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalità, tranne quella della pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia, nella quale è o sarà situata ciascuna opera o impianto, ed in quelle dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'articolo 2780 del codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 29 maggio 1973, n. **298**.

Norme per la determinazione delle misure dell'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La facoltà concessa al Ministro per la difesa con la legge 4 marzo 1958, n. 168, di variare con suo decreto, in relazione alle disponibilità finanziarie della Cassa ufficiali dell'Esercito, le misure dell'assegno speciale per gli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1946 è estesa al caso degli ufficiali dell'esercito cessati dal servizio anteriormente a detta data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 giugno 1973, n. **299**.

Modifica dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La lettera *e-bis*) dell'art. 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, aggiunta con l'articolo unico della legge 1° ottobre 1969, n. 698, è sostituita dalla seguente:

« *e-bis*) armare le unità navali assegnate al servizio delle capitanerie di porto ed iscritte nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare, nonchè farne assumere il comando, per l'assolvimento dei compiti di istituto, a propri ufficiali in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del comando navale di tali unità e che provengano dal Corpo di stato maggiore della Marina militare o abbiano conseguito il titolo professionale di capitano di lungo corso ovvero abbiano ottenuto apposita abilitazione dopo un corso teorico-pratico in base a norme ed a programmi da stabilirsi con determinazione del capo di stato maggiore della Marina ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI — LUPIS

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1973, n. **300**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata di S. Celestino V, in comune di Ferentino.

N. 300 Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ferentino in data 30 aprile 1970, integrato con dichiarazioni del 15 e 20 gennaio e 19 giugno 1972, relativo alla erezione della vicaria curata autonoma e indipendente di San Celestino V, in località Cupiccia - Valle Para del comune di Ferentino (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 89. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1973.

Nomina del presidente del Consiglio superiore dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1973, concernente la costituzione del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Visto che il prof. ing. Ernesto Stagni, nominato con tale decreto del Presidente della Repubblica presidente del Consiglio superiore dell'aviazione civile, ha, con lettera in data 30 marzo 1973, rinunciato all'incarico;

Su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

A decorrere dal 10 maggio 1973, il prof. ing. Ernesto Stagni cessa dalla carica di presidente del Consiglio superiore dell'aviazione civile.

Dalla stessa data il prof. dott. Francesco Santoro è nominato presidente del Consiglio superiore dell'aviazione civile.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1973

LEONE

BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1973
Registro n. 5 *bilancio Trasporti, foglio n.* 236

(8494)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1973.

Conferimento di onorificenze « al merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « al merito del lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopraindicata;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080;

Sentito il consiglio dell'Ordine cavalleresco al merito del lavoro;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto — per quanto riguarda le persone per benemerenze di cui alla lettera *a*) della citata legge n. 199 del 27 marzo 1952 — con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Per le alte benemerenze acquisite nel settore di attività economica a fianco di ciascuno indicata è concessa la decorazione dell'Ordine cavalleresco « al merito del lavoro » ai signori:

Agusta Corrado - industria aeronautica - Varese;
Barsanti Benvenuto - industria edilizia - Estero;
Boatti Carlo - industria petrolifera - Milano;
Borella Mariano - industria giocattoli - Como;
Campisi Sebastiano - agricoltura - Siracusa;
Ceresa Aurelio - carrozzeria auto - Torino;
Cerutti Luigi - costruzione macchine grafiche Alessandria;

Del Favero Ito - edilizia - Trento;
De Marchi Sante Bruno - assicurazioni - Milano;
Forti Ennio - industria molitoria - Venezia;
Fumagalli Peppino - industria elettrodomestici - Milano;
Giannini Arnaldo - industria telecomunicazioni ed elettronica - Genova;
Giuntini Maria Concetta, ved. Spinola - agricoltura - Grosseto;
Jacoboni Attilio - industrie manifatturiere varie - Roma;
Lodigiani Giuseppe - costruzioni grandi impianti - Milano;
Lolli Ghetti Glauco - industria armatoriale - Genova;
Maestro Oscar - industria editoriale-pubblicitaria - Milano;
Meli Lupi Bonifacio - agricoltura - Parma;
Miroglio Giuseppe - industria tessile - Cuneo;
Parravicini Giannino - credito - Roma;
Pitanza Matteo - commercio - Catania;
Pontello Callisto Flavio - industria edilizia - Firenze;
Rosati Francesco - industria meccanica - Milano;
Rubatto Mario - industria alimentare, cartaria e farmaceutica - Torino;
Zenesini Andrea - industria elettrotecnica - Milano;

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1973

LEONE

FERRI - NATALI

(8217)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 1973.

Modificazione ed integrazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1973.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mostre;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1972 di approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1973;

Viste le deliberazioni delle regioni interessate con le quali vengono modificati ed integrati i programmi fieristici per il 1973;

Ritenuta l'opportunità di integrare e modificare il predetto calendario ufficiale;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1973 è integrato e modificato come appresso:

Sono iscritte le manifestazioni a carattere nazionale:

Milano	II Mostra cucina primavera	17-25 marzo	D.G.R. 30-1-1973, n. 3013
Milano	II Salone italiano della bigiotteria, chincaglieria e articoli per fumatori « Bijoux 1973 »	7-11 settembre	D.G.R. 30-1-1973, n. 3015
Milano	I Mostra macchinari e prodotti per le industrie cartarie, grafiche e trasformatrici	6-14 ottobre	D.G.R. 30-1-1973, n. 3012
Milano	VII Esposizione dell'arredamento « La mia casa »	1-11 novembre	D.G.R. 30-1-1973, n. 3016
Milano	I Mostra mercato del vetro	10-18 novembre	D.G.R. 30-1-1973, n. 3014
Roma	Manifestazioni ufficiali di alta moda	10-26 gennaio 10-25 luglio	D.G.R. 19-12-1972, n. 1097
Roma	Vediamo la moda	1-15 ottobre	D.G.R. 19-12-1972, n. 1097

Sono modificati i periodi di svolgimento delle manifestazioni:

Milano	MAC 1973 - XIII Mostra internazionale di apparecchiature chimiche	da 25-31 ottobre a 10-16 ottobre	D.M. 21-3-1973
Gonzaga	Fiera millenaria di Gonzaga	da 6-10 settembre a 6-12 settembre	D.G.R. 23-1-1973, n. 2845

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

(8105)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1973.

Ripartizione dello speciale fondo per gli asili-nido, fra tutte le regioni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato;

Visti gli articoli 1 e 2 della stessa legge, per i quali, al fine di realizzare nel quinquennio 1972-76 la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido, viene istituito apposito fondo da ripartire fra le regioni per la concessione di contributi in denaro ai comuni;

Visti gli articoli 9 e 10 per i quali lo speciale fondo per gli asili-nidi viene alimentato:

a) dai contributi versati semestralmente dall'INPS al bilancio dello Stato;

b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi, di cui 12 miliardi per l'anno 1973;

Vista la lettera n. 3500334 del 15 febbraio 1973 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica gli elementi di previsione, espressi in miliardi di lire, circa il gettito dell'aliquota dello 0,10% — di cui all'art. 9, lettera *a*) della lege 1044 — per l'anno 1973; riservandosi — appena in grado — di procedere al versamento dei relativi ratei;

Ritenuto, al fine di assicurare la continuità di esecuzione del piano, di dover provvedere intanto alla ripartizione del contributo statale per il corrente esercizio;

Visto l'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, commi 5° e 6°, per il quale lo speciale fondo per gli asili-nido è ripartito in base ai seguenti criteri:

A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla 1ª e 2ª classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico pro-capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze.

La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui 3/10 del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonchè in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla legge 281;

Visti i dati ufficiali pubblicati dall'ISTAT nell'Annuario statistico italiano - edizione 1972 - relativi alla popolazione e alla superficie di ciascuna regione, da prendersi a base della ripartizione rispettivamente di 6/10 e di 1/10 del detto fondo;

Viste le note n. 78 dell' 8 febbraio 1973; n. 900539 del 20 febbraio 1973; e n. 7084 del 15 marzo 1973, con cui rispettivamente il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero delle finanze e l'Istituto centrale di statistica comunicano i dati ufficiali relativi al grado di disoccupazione, al carico pro-capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito ed al tasso di emigrazione;

Ritenuto, nella ripartizione del fondo tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, di dover procedere per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Visto l'unito prospetto *A* relativa alla ripartizione tra le regioni dei 6/10 del fondo in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione;

Visto l'unito prospetto *B* riguardante la ripartizione tra le regioni di 1/10 del fondo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione;

Visti gli uniti prospetti C_1 - C_2 - C_3 recanti la determinazione, per l'anno 1973, secondo la tabella dei coefficienti allegata alla citata legge n. 281, del punteggio spettante a ciascuna regione in relazione, rispettivamente, ai requisiti del tasso di emigrazione, del grado di disoccupazione e del carico tributario;

Visto l'unito prospetto *C* relativo alla ripartizione tra le regioni dei 3/10 del fondo in ragione diretta della popolazione residente relativa all'anno 1971, penultimo antecedente al 1973, e in base alla somma dei punteggi anzidetti;

Visto l'unito prospetto *D* riguardante la ripartizione tra le regioni, con le modalità sopra riportate — stabilite dal citato art. 8 della legge n. 281 — del fondo speciale relativo al 1973;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti *A*, *B*, C_1, C_2, C_3, *C* e *D* richiamati nelle premesse, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La ripartizione fra tutte le regioni ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, dell'ammontare di L. 12 miliardi del fondo speciale relativo all'anno 1973, resta determinata come segue:

Piemonte	L.	872.837.162
Lombardia	»	1.405.781.186
Veneto	»	789.107.136
Liguria	»	343.292.360
Emilia-Romagna	»	756.609.509
Toscana	»	624.851.619
Umbria	»	199.646.278
Marche	»	275.206.976
Lazio	»	791.246.315
Abruzzo	»	340.531.955

Molise	L.	105.947.678
Campania .	»	1.347.846.505
Puglia . . .	»	1.061.589.181
Basilicata . . .	»	206.131.793
Calabria . . .	»	602.045.373
Valle d'Aosta . . .	»	31.976.731
Trento	»	99.130.607
Bolzano	»	101.083.542
Friuli-Venezia Giulia . .	»	241.767.804
Sicilia	»	1.391.590.832
Sardegna	»	411.779.458
Totale . . .	L.	12.000.000.000

Art. 3.

La spesa di L. 12.000.000.000 (dodicimiliardi) derivante dal presente decreto, graverà sul cap. 1116 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1973
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 347

PROSPETTO *A*

Ripartizione fra le regioni dei 6/10 del fondo in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione

REGIONE	Popolazione residente al 31 dicembre 1971	6/10 di 12 miliardi
Piemonte	4.435.375	590.651.773
Lombardia	8.535.593	1.136.670.302
Veneto	4.115.091	548.000.138
Liguria	1.849.485	246.238.046
Emilia - Romagna	3.842.261	511.667.867
Toscana	3.472.166	462.382.993
Umbria	772.624	102.889.924
Marche	1.359.790	181.088.462
Lazio	4.705.857	626.671.366
Abruzzi	1.164.010	155.010.081
Molise	319.750	42.586.224
Campania	5.061.426	674.021.839
Puglia	3.566.998	475.011.597
Basilicata	602.629	80.252.001
Calabria	1.963.655	261.497.343
Valle D'Aosta	109.281	14.553.750
Trento	427.708	56.958.091
Bolzano . . .	411.714	54.828.200
Friuli-Venezia Giulia .	1.210.212	161.162.717
Sicilia	4.671.007	622.029.748
Sardegna	1.470.342	195.827.538
Totale . . .	54.066.974	7.200.000.000

PROSPETTO *B*

Ripartizione fra le regioni di 1/10 del fondo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione

REGIONE	Superficie al 31 dicembre 1971	1/10 di 12 miliardi
Piemonte	2.539.923	101.177.389
Lombardia	2.383.418	94.942.884
Veneto	1.836.761	73.166.998
Liguria	541.297	21.562.314
Emilia Romagna	2.212.277	88.125.642
Toscana	2.299.110	91.584.626
Umbria	845.604	33.684.354
Marche	969.168	38.606.514
Lazio	1.720.279	68.526.949
Abruzzi	1.079.407	42.997.874
Molise	443.773	17.677.454
Campania	1.359.533	54.156.666
Puglia	1.934.730	77.069.584
Basilicata	999.224	39.803.792
Calabria	1.508.030	60.072.030
Sicilia	2.570.843	102.409.084
Sardegna	2.408.953	95.963.920
Valle D'Aosta	326.226	12.994.981
Bolzano	740.043	29.479.342
Trento	621.266	24.748.516
Friuli-Venezia Giulia	784.470	31.249.087
Totale	30.124.335	1.200.000.000

PROSPETTO *C*

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale per l'anno 1973 dei 3/10 del fondo in ragione diretta della popolazione residente al 31 dicembre 1971 e in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascuna regione come dai prospetti A, E e C.

REGIONE	Popolazione residente al 31 dic. 1971	Somma dei punteggi	Prodotto della popolazione per la somma dei punteggi Pi × f (Ci)	Percentuale di ripartizione dei 3/10 Pi × (Ci) / S (Pi × f) (Ci)	Somma spettante a ciascuna regione sui 3/10 di 12 miliardi
Piemonte	4.435.375	2	8.870.750	0,05028	181.008.000
Lombardia	8.535.593	1	8.535.593	0,04838	174.168.000
Veneto	4.115.091	2	8.230.182	0,04665	167.940.000
Liguria	1.849.485	2	3.698.970	0,02097	75.492.000
Emilia-Romagna	3.842.261	2	7.684.522	0,04356	156.816.000
Toscana	3.472.166	1	3.472.166	0,01969	70.884.000
Umbria	772.624	4	3.090.496	0,01752	63.072.000
Marche	1.359.790	2	2.719.580	0,01542	55.512.000
Lazio	4.705.857	1	4.705.857	0,02668	96.048.000
Abruzzi	1.164.010	6	6.984.060	0,03959	142.524.000
Molise	319.750	7	2.238.250	0,01269	45.684.0000
Campania	5.061.426	6	30.368.556	0,17213	619.668.000
Puglia	3.566.998	7	24.968.986	0,14153	509.508.000
Basilicata	602.629	7	4.218.403	0,02391	86.076.000
Calabria	1.963.655	7	13.745.585	0,07791	280.476.000
Valle D'Aosta	109.281	2	218.562	0,00123	4.428.000
Trento	427.708	2	855.416	0,00484	17.424.000
Bolzano	411.714	2	823.428	0,00466	16.776.000
Friuli-Venezia Giulia	1.210.212	2	2.420.424	0,01371	49.356.000
Sicilia	4.671.007	7	32.697.049	0,18532	667.152.000
Sardegna	1.470.342	4	5.881.368	0,03333	119.988.000
Totale regioni	54.066.974		176.428.203		3.600.000.000

PROSPETTO C_1

Determinazione per l'anno 1973 dei punteggi spettanti alle regioni a statuto ordinario e speciale in base al requisito del tasso di emigrazione

REGIONE	Tasso di emigrazione anno 1971 (1)	Rapporto tra il tasso di emigrazione di ciascuna regione e quello medio regione	Punteggio
Piemonte	13,09	0,949	1
Lombardia	8,77	0,635	0
Veneto	8,83	0,640	0
Liguria	12,65	0,917	1
Emilia - Romagna	7,99	0,579	0
Toscana	7,16	0,519	0
Umbria	12,77	0,926	1
Marche	11,47	0,831	0
Lazio	9,73	0,705	0
Abruzzi	22,29	1,616	2
Molise	30,23	2,192	2
Campania	17,08	1,238	1
Puglia	21,56	1,563	2
Basilicata	31,20	2,262	2
Calabria	26,93	1,952	2
Valle D'Aosta	15,63	1,133	1
Trento	10,69	0,775	0
Bolzano	11,65	0,844	0
Friuli-Venezia Giulia	18,40	1,334	1
Sicilia	21,09	1,529	2
Sardegna	15,67	1,136	1
Tasso medio regioni	13,79	1.000	

(1) Dati ufficiali comunicati dall'Istituto centrale di statistica.

PROSPETTO C_2

Determinazioni per l'anno 1973 dei punteggi spettanti alle regioni a statuto ordinario e speciale in base al requisito del grado di disoccupazione

REGIONE	Iscritti nelle liste di collocamento di 1ª e 2ª classe per l'anno 1971	Popolazione censita al 24 ottobre 1971	Grado di disoccupazione anno 1971	Rapporto tra grado di disoccupazione in ciascuna regione e quello medio delle regioni	Punteggio
Piemonte	30.547	4.434.802	1,00689	0,358	0
Lombardia	67.291	8.526.718	0,00789	0,410	0
Veneto	59.983	4.109.787	0,01459	0,759	0
Liguria	14.896	1.848.539	0,00806	0,420	0
Emilia - Romagna	80.834	3.841.103	0,02104	1,095	1
Toscana	38.871	3.470.915	0,01120	0,583	0
Umbria	18.562	772.601	0,02402	1,250	1
Marche	24.143	1.359.063	0,01776	0,924	0
Lazio	61.789	4.702.093	0,01314	0,684	0
Abruzzi	27.446	1.163.334	0,02359	1,228	1
Molise	8.288	319.629	0,02593	1,349	1
Campania	195.782	5.054.822	0,03873	2,016	3
Puglia	120.127	3.562.377	0,03372	1,755	2
Basilicata	22.539	602.369	0,03742	1,947	2
Calabria	55.968	1.962.899	0,02851	1,484	1
Valle D'Aosta	1.024	109.252	0,00937	0,487	0
Trento	7.816	427.691	0,01827	0,951	0
Bolzano	3.432	411.334	0,00834	0,434	0
Friuli-Venezia Giulia	14.679	1.209.810	0,01213	0,631	0
Sicilia	150.053	4.667.316	0,03214	1,673	2
Sardegna	34.068	1.468.737	0,02319	1,207	1
Totale regioni	1.038.138	54.025.211	0,01921	1.000	

Dati ufficiali comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

PROSPETTO C_8

Determinazione per l'anno 1973 dei punteggi spettanti alle regioni a statuto ordinario e speciale in base al requisito del carico pro-capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito.

REGIONE	Totale del carico del ruolo per l'anno 1971	Popolazione censita al 24 ottobre 1971	Carico pro-capite anno 1971	Rapporto tra il carico tributario medio pro-capite delle regioni e quello pro-capite di ciascuna regione	Punteggio
Piemonte	50.447.094.000	4.434.802	11.382	0,752	1
Lombardia	114.787.910.000	8.526.718	13.462	0,636	1
Veneto	32.315.218.000	4.109.787	7.863	1,089	2
Liguria	26.684.697.000	1.848.539	14.436	0,593	1
Emilia-Romagna	34.510.704.000	3.841.103	8.985	0,953	1
Toscana	30.060.576.000	3.470.915	8.661	0,989	1
Umbria	4.631.733.000	772.601	6.995	1,225	2
Marche	8.544.514.000	1.359.063	6.287	1,362	2
Lazio	66.041.443.000	4.702.093	14.045	0,610	1
Abruzzi	4.492.947.000	1.163.334	3.862	2,218	3
Molise	883.331.000	319.629	2.764	3,100	4
Campania	24.479.099.000	5.054.822	4.843	1,769	2
Puglia	15.094.775.000	3.562.377	4.237	2,022	3
Basilicata	2.331.581.000	602.389	3.871	2,213	3
Calabria	4.470.262.000	1.962.899	2.277	3,763	4
Valle D'Aosta	1.080.546.000	109.252	9.890	0,866	1
Trento	2.839.368.000	427.691	6.639	1,189	2
Bolzano	2.857.564.000	411.334	6.947	1,123	2
Friuli-Venezia Giulia	11.314.540.000	1.209.810	9.352	0,916	1
Sicilia	18.506.107.000	4.667.316	3.965	2,161	3
Sardegna	6.562.981.000	1.468.737	4.468	1,917	2
Totale regioni	462.936.990.000	54.025.211	8.569	1.000	

Dati ufficiali comunicati dal Ministero delle finanze.

PROSPETTO *D*

Ripartizione tra le regioni del contributo statale di L. 12.000.000.000 previsto dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044

REGIONI	6/10 di 12 miliardi	1/10 di 12 miliardi	3/10 di 12 miliardi	Somma spettante a ciascuna regione sui 12 miliardi
Piemonte	590.651.773	101.177.389	181.008.000	872.837.162
Lombardia	1.136.670.302	94.942.884	174.168.000	1.405.781.186
Veneto	548.000.138	73.166.998	167.940.000	789.107.136
Liguria	246.238.046	21.562.314	75.492.000	343.292.360
Emilia-Romagna	511.667.867	88.125.642	156.816.000	756.609.509
Toscana	462.382.993	91.584.626	70.884.000	624.851.619
Umbria	102.889.924	33.684.354	63.072.000	199.646.278
Marche	181.088.462	38.606.514	55.512.000	275.206.976
Lazio	626.671.366	68.526.949	96.048.000	791.246.315
Abruzzi	155.010.081	42.997.874	142.524.000	340.531.955
Molise	42.586.224	17.677.454	45.684.000	105.947.678
Campania	674.021.839	54.156.666	619.668.000	1.347.846.505
Puglia	475.011.597	77.069.584	509.508.000	1.061.589.181
Basilicata	80.252.001	39.803.792	86.076.000	206.131.793
Calabria	261.497.343	60.072.030	280.476.000	602.045.373
Valle D'Aosta	14.553.750	12.994.981	4.428.000	31.976.731
Trento	56.958.091	24.748.516	17.424.000	99.130.607
Bolzano	54.828.200	29.479.342	16.776.000	101.083.542
Friuli-Venezia Giulia	161.162.717	31.249.087	49.356.000	241.767.804
Sicilia	622.029.748	102.409.084	667.152.000	1.391.590.832
Sardegna	195.827.538	95.963.920	119.988.000	411.779.458
Totale regioni	7.200.000.000	1.200.000.000	3.600.000.000	12.000.000.000

(8215)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1973.

Diritti fissi sui generi contingentati nella zona franca di Gorizia, per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226 e 2 febbraio 1967, n. 7, che hanno prorogato, con modificazioni, l'efficacia della citata legge n. 1438;

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, n. 1225, che stabilisce per gli esercizi successivi a quello 1959-60 che il contributo per le spese di funzionamento dei servizi di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati, sarà annualmente stabilito in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia per il funzionamento del servizio di cui trattasi e che, in ogni caso, detto contributo non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi medesimi;

Vista la determinazione n. 508/22 in data 22 novembre 1972 della camera di commercio anzidetta, concernente:

1) L'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio « Zona franca di Gorizia » per l'anno 1973 ammontante a complessive L. 90.667.285;

2) La proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'anno 1973:

lire 5 per chilogrammo per il caffè;
lire 2 per chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 per litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 per litro per la benzina;
lire 0,50 per litro per il gasolio carburante;

Vista la lettera n. 175104 del 30 gennaio 1973, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso parere favorevole perchè i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate per l'anno 1973;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto art. 3 della legge n. 1502, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'anno 1973 i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

lire 5 per chilogrammo per il caffè;
lire 2 per chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 per litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 per litro per la benzina;
lire 0,50 per litro per gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1973

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1973
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 154

(8393)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Corridonia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'11 maggio 1971 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona compresa tra la sponda destra del fiume Chienti ed il torrente Fiestra in comune di Corridonia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Corridonia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la presenza di numerose querce, oltre un centinaio, che costituiscono una folta macchia di verde, naturale cornice della sponda del fiume godibile dalle pubbliche vie;

Decreta:

La zona compresa tra la sponda destra del fiume Chienti ed il torrente Fiastra, sita nel territorio del comune di Corridonia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal

ponte sul fiume Chienti sulla strada provinciale Corridonia-Pie' di Ripa, lungo la sponda destra, risalendo il fiume Chienti e quindi il torrente Fiastre fino alla confluenza con il canale e all'incrocio con la strada poderale, per una profondità di m. 50 dalla scarpata verde.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Corridonia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

VERBALE N. 42

Oggi 11 maggio 1971, regolarmente convocata dal presidente si è riunita alle ore 9,30 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Macerata, la commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3. - CORRIDONIA - filari di querce in prossimità del torrente Fiastra;

(*Omissis*).

Limiti del vincolo: dal ponte sul fiume Chienti sulla strada provinciale Corridonia-Piè di Ripa, lungo la sponda destra, risalendo il fiume Chienti e quindi il torrente Fiastra fino alla confluenza con il canale e all'incrocio con la strada poderale, per una profondità di m. 50 dalla scarpata verde.

(8045)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Pollenza.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 maggio 1971 ha incluso nell'elenco delle località di sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, gruppi di querce in località Stazione nel comune di Pollenza;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pollenza;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché per la presenza di querce costituisce caratteristico elemento verde nel contesto del paesaggio, godibile da punti di vista pubblici;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Pollenza ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: terreni siti al bivio per Pollenza con le strade statali 77 distinti a catasto al foglio 47 mappali 82, 60, 61.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Pollenza provvede all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua presentazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Oggi 11 maggio 1971, regolarmente convocata dal presidente si è riunita alle ore 9,30 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Macerata, la commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e relativo regolamento, sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) POLLENZA: gruppi di querce in località Stazione e Rambona;

(*Omissis*).

Dopo breve discussione la commissione a maggioranza delibera di vincolare il gruppo di querce site in località Stazione di Pollenza presso l'incrocio con la provinciale per Pollenza perché costituiscono caratteristico elemento verde nel contesto del paesaggio e precisamente delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Pollenza i terreni siti al bivio per Pollenza con la strada statale n. 77 distinti a catasto al foglio 47 mappali 82, 60, 61.

(*Omissis*).

(8051)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 aprile 1970 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il terreno circostante il parco della villa Mercatili in Marina del Tronto (già vincolato con decreto ministeriale 25 marzo 1953), nel comune di Ascoli Piceno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ascoli Piceno;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla sig.ra Maria Felice Mercatili in Bernetti, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale pubblicamente godibile lungo la strada statale Picena comprendente colline ricoperte di verde con folti gruppi di vegetazione di alto fusto, nonchè il complesso del parco della villa Mercatili;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Ascoli Piceno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: strada statale Picena Aprutina sino al confine di Folignano — detto confine lungo la strada della vecchia Barbarana — nuovamente seguendo il confine dei comuni sino alla strada comunale della Scodella — detta strada sino al fosso della Scodella-Fosso sino alla strada statale Picena.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Ascoli Piceno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

L'anno millenovecentosettanta ed il giorno ventidue del mese di aprile, convocata dal presidente gen. Emidio Santachè, si è riunita in Ascoli Piceno alle ore 9,30, presso la sede dell'amministrazione provinciale la commissione per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento sul seguente ordine del giorno:

1) COMUNE DI ASCOLI PICENO: proposta di ampliamento del vincolo della zona di rispetto al parco della villa Mercatili in Marina del Tronto;

(*Omissis*).

La commissione, alla unanimità, col voto favorevole del rappresentante del comune di Ascoli Piceno, delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali di detta città, parte del territorio della frazione di Marina del Tronto, e precisamente la zona così delimitata:

strada statale Picena Aprutina sino al confine di Folignano — detto confine lungo la strada della vecchia Barbarana — nuovamente seguendo il confine dei comuni sino alla strada comunale della Scodella — detta strada sino al fosso della Scodella — Fosso sino alla strada statale Picena.

(*Omissis*).

(8050)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1973.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto che svolgono attività di mattazione nella provincia di Reggio Emilia ai fini della applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi.

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto che svolgono attività di mattazione nella provincia di Reggio Emilia, la classe iniziale di contribuzione, e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 126.000.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8060)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Rotelli sita nel comune di Macerata.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 maggio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte della strada provinciale nel comune di Macerata, località Rotelli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dell'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Macerata;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto per la presenza di querce secolari costituisce un naturale caratteristico quadro godibile dalla pubblica strada;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Macerata ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: strada provinciale nel rettilineo fondo valle est dal km. 3,8 al km. 4,3.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Macerata provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Oggi 11 maggio 1971, regolarmente convocata dal presidente si è riunita alle ore 9,30 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Macerata, la commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento, sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) MACERATA: Querce in località Rotelli, strada provinciale;

(*Omissis*).

La commissione trasferendosi da Macerata a Pollenza, riconosce il notevole interesse di alcune piante di querce secolari poste lungo la strada provinciale nel rettilineo fondo valle lato est dal km. 3,8 al km. 4,3 riconoscendo in dette querce un naturale caratteristico ornamento della strada in quel punto.

(*Omissis*).

(8052)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Canale Monterano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 giugno 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Monterano antico nucleo e zone circostanti site nell'ambito del territorio comunale di Canale Monterano;

Considerato che il verbale della suddeta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo, del comune di Canale Monterano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto eseriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la località Monterano in comune di Canale Monterano, con i resti suggestivi dell'antico nucleo, la chiesa, il convento, la serie delle abitazioni, poste su una pittoresca altura, circondata da verde forma un complesso di eccezionale valore estetico e tradizionale;

Visto che Monterano, con le caratteristiche alture che lo circondano per un vasto raggio, dense di boschi e valli verdeggianti, forma tutto un paesaggio di rilevante bellezza, in un alternarsi di suggestivi quadri naturali;

Rilevato che esistono punti pubblici di visuale, particolarmente strade ed anche l'abitato di Canale Monterano, dai quali può godersi il panorama dei predetti quadri naturali;

Considerata la necessità di tutelare sia l'antica Monterano che il paesaggio che la circonda ed i punti di visuale;

Decreta:

Le località Monterano — antico nucleo e zone circostanti — site nel territorio del comune di Canale Monterano hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal km. 32 della strada provinciale Braccianese Claudia, il limite del vincolo segue, verso ovest, la Braccianese sino alla curva tra il km. 35 e 36 alla quota 269, di qui la retta che raggiunge la vetta di Monte Angiano a quota 329 e la retta che da tale quota raggiunge, a nord ovest, la carrabile Monte Angiano - bivio Bagni di Stigliano poi segue questa fino alla provinciale Braccianese e la Braccianese stessa sino ai confino del comune, risale verso nord nord-est ed est lungo i confini comunali fino alla strada comunale del vincolo, segue, verso sud, questa indi l'antica strada di Monterano, poi la mulattiera che attraversa il fosso Palombara ricollegandosi alla strada Palombara, segue poi questa e la vicinale Fornace-Palombara sino a raggiungere la Braccianese, che segue fino al km. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Canale Monterano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Oggi, 23 giugno 1969, presso la sede della soprintendenza ai monumenti del Lazio, via Cavalletti, 2 - Roma, si è riunita la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) CANALE MONTERANO - LOCALITA MONTERANO: Antico nucleo e zone circostanti; vincolo panoramico;

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, all'unanimità propone per il vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Canale Monterano racchiuso entro il seguente perimetro: partendo dal km. 32 della strada provinciale Braccianese Claudia, il limite del vincolo segue, verso ovest, la Braccianese sino alla curva tra il km. 35 e 36 alla quota 269, di qui la retta che raggiunge la vetta di monte Angiano a quota 329 e la retta che da tale quota raggiunge, a nord-ovest, la carrabile monte Angiano-bivio Bagni di Stigliano poi segue questa fino alla provinciale Braccianese e la Braccianese stessa sino ai confini del comune, risale verso nord, nord-est ed est lungo i confini comunali fino alla strada comunale del Vincolo, segue, verso sud, questa indi l'antica strada di Monterano, poi la mulattiera che attraversa il fosso della Palombara ricollegandosi alla strada Palombara, segue poi questa e la vicinale Fornace-Palombara sino a raggiungere la provinciale Braccianese, che segue fino al km. 32.

(*Omissis*).

(8049)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Monticchiello in comune di Pienza.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissioine provinciale di Siena, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 maggio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Monticchiello in comune di Pienza;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pienza;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'Associazione pro-Monticchiello, dalla signora Angheben Anna, Angheben Lucia ed altri e dal comune di Pienza, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico prechè trattasi del bellissimo comprensorio collinare concluso alla sommità dell'antico abitato omonimo. La posizione dominante del paese, cinto dalle antiche mura castellane con torri e rocca, configura nel contesto collinare cretaceo circostante un complesso che compone un particolare caratteristico aspetto della campagna senese, avente oltre che un valore tradizionale, un'altra qualificazione estetica.

La bellezza panoramica del comprensorio è da considerarsi oltre che per la tipica vegetazione toscana, quali uliveti, vigneti, cipressi e boschi, anche per gli insediamenti rurali distribuiti nella zona e dove il caratteristico, notevole abitato di Monticchiello rimane uno dei punti focali di questo quadro ambientale, costituendo al tempo stesso un meraviglioso punto di vista e di belvedere verso la campagna circostante.

Decreta:

La zona di Monticchiello sita nel territorio del comune di Pienza ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: ad ovest, partendo dal ponte sul torrente Tresa a quota 345 della strada provinciale verso sud-est in linea retta, fino alla cima di poggio Collo Sodo a quota 561; poi verso nord-est sempre in linea retta, fino alla vetta di poggio Oppio a quota 614. Successivamente in direzione nord, in linea retta fino all'incrocio della strada provinciale con la vicinale per la villa Nano. A nord-ovest, in direzione del primo tratto di tale strada vicinale fino ad incontrare il torrente Tresa; da tale punto d'incontro, seguendo il torrente in direzione ovest, fino a tornare al ponte della provinciale a quota 345.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena e Grosseto curerà che il comune di Pienza provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosettantuno (1971), il giorno 18 del mese di maggio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena, via di Città, 140) la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) PIENZA: Proposta di vincolo della zona di Monticchiello;

(*Omissis*).

La commissione, pertanto, all'unanimità, propone l'apposizione del vincolo nella zona così delimitata:

Ad ovest, partendo dal ponte sul torrente Tresa a quota 345 della strada provinciale verso sud-est in linea retta, fino alla cima di Poggio Collo Sodo a quota 561; poi verso nord-est sempre in linea retta, fino alla vetta di poggio Oppio a quota 614. Successivamente in direzione nord, in linea retta fino all'incrocio della strada provinciale con la vicinale per la villa Nano.

A nord-ovest, in direzione del primo tratto di tale strada vicinale fino ad incontrare il torrente Tresa; da tale punto di incontro, seguendo il torrente in direzione ovest, fino a tornare al ponte della provinciale a quota 345.

(8053)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Sovicille.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1970 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel comune di Sovicille;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dal comune di Sovicille (Siena);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Sovicille, opposizioine che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, formata dalla corona montuosa, che quasi circonda la pianura di Ampugnano, essa è una delle zone più suggestive del territorio senese. Il manto verde dei boschi appare incontaminato e terso nei dolci profili dei monti mentre sulle pen-

dici si osservano episodi di architettura monumentale, dal Medioevo al Rinascimento, e rurale di altissimo valore artistico ed armonicamente interessata nella natura, sì da determinare quadri ambientali e panoramici altamente significativi e intimamente collegati da una rete viaria che in determinate zone, come in Toiano, Poggiarello, Caldana, costituisce essa stessa un valore d'arte spontanea nel paesaggio. Antichi centri insigni come Torri, Orgia, Stigliano, poi Rosia, Sovicille, Ancaiano e pievi monumentali come il Ponte allo Spino, o architetture di squisita fattura rinascimentale o resti di antiche costruzioni fortificate del Medioevo, sono compresi numerosi nel territorio, sì da costituire un insieme di episodi varii e significativi dal punto di vista ambientale e panoramico;

Decreta:

La zona panoramica sita nel territorio del comune di Sovicille (Siena) — come sottospecificata — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a partire dal confine di comune, da dove questo incrocia la strada poderale C. dei Mandorli-Personatina, si segue tale strada verso ovest, sino ad incontrare il fosso Rigonfiatoio, segue detto fosso verso nord fino ad incontrare il fosso della Casella. Si segue tale fosso e quello delle Cantinacce fino all'incrocio con la strada C. Luciano-Centinale. Successivamente segue una retta nord fino al confine comunale. Si segue detto confine comunale verso ovest, fino alla strada fattoria di Lucerana-podere Taverna, si segue quest'ultima verso sud fino ad incontrare la curva di livello 500. Si segue poi tale curva sempre verso sud, fino ad incontrare il sentiero che mette nella strada Ancaiano-Simignano. Successivamente segue tale strada verso sud fino alla curva sud a quota 403, di qui in linea retta sino alla vetta del poggio Le Piagge a quota 490. Ancora in linea retta verso sud-ovest, passante per il bivio della strada poderale per il podere Poggione con la strada Montarrenti-Colle Val d'Elsa. Segue poi il confine comunale verso est fino ad incontrare la retta est-ovest passante per il monte Acuto a quota 454. Si segue poi tale retta est fino alla vetta del monte Acuto predetta, per poi dirigersi con una retta verso la sommità del Canton del Prugnolo, fino ad incontrare la curva di livello 475. Si segue poi tale curva sul versante ovest del monte, fino al punto di tangenza alla curva di livello della retta condotta per il podere Montestigliano. Si prosegue con tale retta fino all'incrocio con la strada Brenna-M. Serravalle. Si segue tale strada verso nord-est fino al C.S. Luigi. Si segue il torrente Rosia verso nord-overt fino ad incontrare la retta perpendicolare all'asse stradale condotta per il primo bivio di ingresso al centro di Rosia lato Colonna di Montarrenti. Si segue tale perpendicolare verso nord fino alla strada senese aretina, e poi tale strada verso Siena fino all'imbocco per la strada poderale Cap. Nomis. Da tale ultima strada a distanza di m. 200, si segue parallelamente la senese-aretina verso Siena, fino ad incontrare il fosso Serpenna. Si segue tale fosso verso sud-est fino ad incontrare la strada Poggio alle Lame-Ucciano. Si prosegue per detta strada fino a m. 200 (in linea d'aria) dalla strada statale di Paganico per poi andare verso sud, parallelamente a tale strada fino alla strada Orgia-Bagnaia. Ci dirigiamo verso Orgia passando per il M. del Palazzo, fino a quota 183, per poi piegare a sud della pista esistente fino alla sponda nord del fiume Merse. Si segue tale sponda verso monte fino all'attraversamento della strada M. il Pero Orgia: da tale punto una spezzata congiuntamente la vetta Poggio Pescille a quota 421 e la vetta del Poggio Lecetone a quota 486. Da tale punto in linea retta verso sud-est, si perviene alla strada che da Recenza conduce verso il fiume Merse, in corrispondenza del bivio più ad est per C. Stelbio. Si segue poi la predetta strada verso Orgia, ad ovest del fiume Merse, fino ad incontrare e seguire la strada carreggiabile e poi campestre, che conduce subito a nord della foce del fosso dei Bagnoli sul fiume Merse. Si segue il fiume Merse verso sud fino ad incontrare la foce suddetta e poi seguendo il fosso Bagnoli, si perviene alla strada statale di Paganico n. 223. Proseguendo poi per tale strada verso nord, si ricongiunge al confine comunale. Segue tale confine fino a dove questo incrocia la strada C. dei Mandorli-Personatina.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Sovicille provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministro la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosettanta (1970), il giorno 3 del mese di luglio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena, via di Città, 140), la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) SOVICILLE: Proposta di vincolo di una zona del territorio comunale paesisticamente e ambientalmente notevole.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità, propone l'apposizione del vincolo, con l'ampliamento proposto dall'arch. Passeri nella zona così delimitata:

A partire dal confine di comune, da dove questo incrocia la strada poderale C. dei Mandorli-Personatina, si segue tale strada verso ovest, sino ad incontrare il fosso Rigonfiatoio, segue detto fosso verso nord fino ad incontrare il fosso della

Casella. Si segue tale fosso e quello delle Cantinacce fino allo incrocio con la strada C Luciano-Cetinale. Successivamente segue una retta nord fino al confine comunale. Si segue detto confine comunale verso ovest fino alla strada fattoria di Lucerena-pod. Taverna, si segue quest'ultima verso sud fino ad incontrare la curva di livello 500. Si segue poi la curva sempre verso sud, fino ad incontrare il sentiero che mette nella strada Ancaiano-Simignano. Successivamente segue tale strada verso sud fino alla curva sud a quota 403, di qui in linea retta sino alla vetta del poggio Le Piagge a quota 490. Ancora in linea retta verso sud-ovest, passante per il bivio della strada poderale per il podere Poggione con la strada Montarrenti-Colle Val d'Elsa. Segue poi il confine comunale verso est fino ad incontrare la retta est-ovest passante per il monte Acuto a quota 454. Si segue poi tale retta est fino alla vetta del monte Acuto predetta, per poi dirigersi con una retta verso la sommità del Canton del Prugnolo, fino ad incontrare la curva di livello 475. Si segue poi tale curva sul versante ovest del monte, fino al punto di tangenza alla curva di livello della retta condotta per il podere Montestigliano. Si prosegue con tale retta fino all'incrocio con la strada Brenna-M. Serravalle. Si segue tale strada verso nord-est fino al C.S. Luigi. Si segue il torrente Rosia verso nord-ovest fino ad incontrare la retta perpendicolare all'asse stradale condotta per il primo bivio di ingresso al centro di Rosia lato Colonna di Montarrenti. Si segue tale perpendicolare verso nord fino alla strada senese aretina, e poi tale strada verso Siena fino all'imbocco per la strada poderale Cap. Nomis. Da tale ultima strada a distanza di m. 200, si segue parallelamente la senese-aretina verso Siena, fino ad incontrare il fosso Serpenna. Si segue tale fosso verso sud-est fino ad incontrare la strada Poggio alle Lame-Ucciano. Si prosegue per detta strada fino a m. 200 (in linea d'aria) dalla strada statale di Paganico per poi andare verso sud, parallelamente a tale strada fino alla strada Orgia-Bagnaia. Ci dirigiamo verso Orgia passando per il M. del Palazzo, fino a quota 183, per poi piegare a sud sulla pista esistente fino alla sponda nord del fiume Merse. Si segue tale sponda verso monte fino all'attraversamento della strada M. il Pero-Orgia: da tale punto una spezzata congiungente la vetta Poggio Pescille a quota 421 e la vetta del poggio Leccetone a quota 486. Da tale punto in linea retta verso sud-est, si perviene alla strada che da Recenza conduce verso il fiume Merse, in corrispondenza del bivio più ad est per C Stelbio. Si segue poi la predetta strada verso Orgia, ad ovest del fiume Merse, fino ad incontrare e seguire la strada carreggiabile e poi campestre, che conduce subito a nord della foce del fosso dei Bagnoli sul fiume Merse. Si segue il fiume Merse verso sud sino ad incontrare la foce suddetta e poi seguendo il fosso Bagnoli, si perviene alla strada statale di Paganico n. 223. Proseguendo poi per tale strada verso nord, si ricongiunge al confine comunale. Segue tale confine fino a dove questo incrocia la strada C dei Mandorli-Personatina.

(*Omissis*).

(8054)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1973.

Sostituzione di membri della commissione regionale per la manodopera agricola del Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 1972 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Trentino-Alto Adige;

Vista la nota n. 1961 del 23 marzo 1973 della Federbraccianti, con la quale si chiede la sostituzione in seno al suddetto organo collegiale, perchè dimissionari, dei seguenti rappresentanti dei lavoratori:

Costalbano Sergio e Camin Aldo, membri effettivi;

Trida Giuseppe, Perkam Giuseppe e Berger Sigfrid, membri supplenti;

con i signori:

Cadonna Nicolò e Valer Alfonso, membri effettivi;

Brugnara Cornelio, Passani Giacinto e Gottardi Bruno, membri supplenti.

Decreta:

Sono chiamati a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola del Trentino-Alto Adige, in sostituzione dei sopra indicati rappresentanti dimissionari, i signori:

Cadonna Nicolò e Valer Alfonso, membri effettivi;

Brugnara Cornelio, Passani Giacinto e Gottardi Bruno, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(8063)

ORDINANZA MINISTERIALE 2 maggio 1973.

Provenienze dalla Tailandia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione con la quale l'autorità sanitaria tailandese ha dichiarato zona infetta da colera Bangkok e 10 province;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Tailandia sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(8168)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex argine sinistro del torrente Samoggia in comune di Bazzano.

Con decreto 6 febbraio 1973, n. 452, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex margine sinistro del torrente Samoggia, in comune di Bazzano (Bologna), segnato nel nuovo catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale 188 (già 104) Ha. 0.03.40 e mappale 219 (già 47) Ha. 0.02.90, della superficie complessiva di Ha. 0.06.30, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 9 giugno 1972, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8577)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1973, al n. 51, è stato respinto il ricorso straordinario in data 1° aprile 1971 proposto dalla Federazione italiana della caccia in persona del suo presidente on.le prof. Giulio Caiati e della sezione provinciale cacciatori di Mantova in persona del suo presidente sig. Ivo Sganzerla avverso il provvedimento del Presidente della giunta provinciale di Mantova in data 25 novembre 1970, n. 6557, che sostituiva un membro del locale comitato provinciale della caccia.

(8501)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della « Società cooperativa edile ed affini Risorgimento di Codigoro », con sede in Codigoro.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 aprile 1973, il dott. Patrizio De Robertis è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa edile ed affini Risorgimento di Codigoro », con sede in Codigoro (Ferrara), in sostituzione del dott. Antonio Scarponi, dimissionario.

(8502)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « La Perla », con sede in Galzignano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 maggio 1973, il rag. Giancarlo Andolfo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « La Perla », con sede in Galzignano (Padova), in sostituzione del dott. Giuseppe Palmieri, deceduto.

(8503)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « C.O.F.E.R.S. », con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 maggio 1973 il dott. Carlo Mazzari è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « C.O.F.E.R.S. », con sede in Roma, in sostituzione del rag. Evandro Polchi.

(8504)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Casalgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Casalgrande (Reggio Emilia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 27.313.055 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8535)

Autorizzazione al comune di Castiglione della Pescaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.203.206 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8536)

Autorizzazione al comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972.

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.448.650 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8537)

Autorizzazione al comune di Claut ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1973, il comune di Claut (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8538)

Autorizzazione al comune di Colbordolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Colbordolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.423.169 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8539)

Autorizzazione al comune di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Fossombrone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 359.236.770 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8540)

Autorizzazione al comune di Maiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Maiolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.445.210 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8541)

Autorizzazione al comune di Maltignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Maltignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.193.616 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8542)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Combatte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Monte Vidon Combatte (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.794.787 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8543)

Autorizzazione al comune di Monticiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Monticiano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.263.675 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8544)

Autorizzazione al comune di Morrovalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Morrovalle (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.888.793 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8545)

Autorizzazione al comune di Pratovecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Pratovecchio (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.455.115 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8546)

Autorizzazione al comune di Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 601.668.376 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8547)

Autorizzazione al comune di Ripe San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Ripe San Ginesio (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.838.292 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8548)

Autorizzazione al comune di Riposto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1973, il comune di Riposto (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 255.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8549)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Ilarione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di San Giovanni Ilarione (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8550)

Autorizzazione al comune di S. Vito al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1973, il comune di S. Vito al Tagliamento (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.581.925 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8551)

Autorizzazione al comune di Scansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Scansano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.367.115 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8552)

Autorizzazione al comune di Sellano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Sellano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.593.297 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8553)

Autorizzazione al comune di Terricciola ad assumere un mutuo p r l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Terricciola (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.747.804 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8554)

Autorizzazione al comune di Ussita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Ussita (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.119.152 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8555)

Autorizzazione al comune di Uzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Uzzano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.643.665 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8556)

Autorizzazione al comune di Venarotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Venarotta (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.771.944 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8557)

Autorizzazione al comune di Vestenanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Vestenanova (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.736.883 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8558)

Autorizzazione al comune di Vizzini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1973, il comune di Vizzini (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.165.080 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8559)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Corso dei cambi del 12 giugno 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	603 —	603 —	607,50	603 —	603,50	602,75	602,50	603 —	603 —	603 —
Dollaro canadese .	604 —	604 —	602 —	604 —	604,50	603,70	603,50	604 —	604 —	604 —
Franco svizzero .	196,50	196,50	198,75	196,50	196,25	196,35	196,22	196,50	196,50	196,50
Corona danese .	103,40	103,40	104,20	103,40	103 —	103,05	102,75	103,40	103,40	103,40
Corona norvegese .	108,30	108,30	110 —	108,30	108,25	108,25	108,15	108,30	108,30	108,30
Corona svedese .	141,90	141,90	142,50	141,90	141,25	141,60	141,50	141,90	141,90	141,90
Fiorino olandese	218 —	218 —	217,95	218 —	217 —	217,50	217,20	218 —	218 —	218 —
Franco belga	15,93	15,93	15,90	15,93	15,85	15,90	15,89	15,93	15,93	15,93
Franco francese	140,20	140,20	140,50	140,20	140 —	140,08	140 —	140,20	140,20	140,29
Lira sterlina .	1553 —	1553 —	1561 —	1553 —	1555 —	1552,70	1552,50	1553 —	1553 —	1553 —
Marco germanico .	230,66	230,66	231 —	230,66	230,25	230,50	230,40	230,66	230,66	230,66
Scellino austriaco .	31,43	31,43	31,20	31,43	31,10	31,35	31,30	31,43	31,43	31,43
Escudo portoghese .	25,60	25,60	25,60	25,60	25,10	25,48	25,53	25,60	25,60	25,60
Peseta spagnola	10,40	10,40	10,41	10,40	10,78	10,40	10,39	10,40	10,40	10,40
Yen giapponese	2,29	2,29	2,28	2,29	2,30	2,26	2,2815	2,29	2,29	2,29

Media dei cambi del 12 giugno 1973

Rendita 5 % 1935 .	102,025
Redimibile 3,50 % 1934	100,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,675
» 5 % (Ricostruzione)	99,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,525
» 5 % (Città di Trieste)	97,05
» 5 % (Beni esteri) .	94,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,05
» 5,50 % » » 1968-83	95,05
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,075
» » » 5 % 1977 .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,55
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	99,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 giugno 1973

Dollaro USA .	602,75
Dollaro canadese .	603,75
Franco svizzero	196,36
Corona danese .	103,075
Corona norvegese	108,225
Corona svedese	141,70
Fiorino olandese .	217,60
Franco belga	15,91
Franco francese	140,10
Lira sterlina	1552,75
Marco germanico	230,53
Scellino austriaco	31,365
Escudo portoghese .	25,565
Peseta spagnola	10,395
Yen giapponese	2,286

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) ELENCO N. 7

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Consolidato 3,50% (1906)	862.051 (nuda proprietà)	Chiesa parrocchiale di S. Nicola in Castelluccio Inferiore (Potenza). *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Taranto Carlo fu Luigi domiciliato a Napoli, ed è destinata, dopo la morte di questo, per la celebrazione di dodici messe ogni anno, in suffragio dell'anima dell'usufruttuario stesso.	5.000
Id.	873.548 (nuda proprietà)	Chiesa parrocchiale di S. Nicola in Castelluccio Inferiore (Potenza). *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Taranto Carlo fu Luigi domiciliato in Napoli ed è destinata, dopo la sua morte, alla celebrazione di messe ogni anno in suffragio dell'anima sua.	7.000

(8116) Roma, addì 14 maggio 1973

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1973 al 28 febbraio 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 251/73.

(in lire italiane per quintale)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica Codice	DENOMINAZIONI DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%		
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	799,38	236,88
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	8.783,75	8.221,25
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	1.302,50	740,00
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	9.286,88	8.724,38
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiori a 10%	2.041,88	1.479,38
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	10.026,25	9.463,75

(8452)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1973 al 31 gennaio 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 122/67 (settore uova) a norma dei regolamenti (CEE) n. 2235/72, n. 2390/72, n. 2493/72 e n. 96/73.

(in lire italiane per 100 kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo	
				dall'1-1-1973 al 20-1-1973	dal 21-1-1973 al 31-1-1973
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:			
		A. uova in guscio, fresche o conservate:			
		I. uova di volatili da cortile:			
	04.05-120	a. uova da cova (*a*)	1.037,50 (per 100 unità)	zero	zero
	04.05-141 04.05-143 04.05-145 04.05-160	b. altre:	11.881,25	1.875,00 (*b*)(*d*)	1.875,00 (*b*)(*d*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:			
		I. atti ad usi alimentari:			
		a. uova sgusciate:			
	04.05-310	1. essiccate	50.375,00	51.250,00 (*c*)	51.250,00 (*c*)
	04.05-390	2. altre	13.781,25	15.000,00 (*c*)	15.000,00 (*c*)
		b. giallo d'uova:			
	04.05-510	1. liquido	24.237,50	12.500,00 (*c*)(*e*)	12.500,00 (*c*)(*g*)
	04.05-530	2. congelato	25.900,00	4.687,50 (*c*)(*f*)	4.687,50 (*c*)(*h*)
	04.05-550	3. essiccato	51.087,50	36.250,00 (*c*)	36.250,00 (*c*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondano alle condizioni stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, dalla Finlandia, dalla Repubblica del Sudafrica, dall'Australia, dalla Bulgaria o dalla Romania.

(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(*d*) Ai prodotti originari di Israele si applica un supplemento di prelievo di lire 15.625,00 per 100 kg.

(*e*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Gran Bretagna, della Jugoslavia, dell'Etiopia, della Romania o della Svizzera si applica un supplemento di prelievo di lire 25.000,00 per 100 kg.

(*f*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Gran Bretagna, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia, della Svizzera, della Romania, della Finlandia, della Spagna o di Israele, si applica un supplemento di prelievo di lire 25.000,00 per 100 kg.

(*g*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Svizzera, dell'Etiopia, della Romania o della Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 25.000,00 per 100 kg.

(*h*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia, della Svizzera, della Romania, della Finlandia, della Spagna o di Israele si applica un supplemento di prelievo di lire 25.000,00 per 100 kg.

(7625)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti integrative al piano consortile interessanti il territorio dei comuni di: Sesto San Giovanni, Desio, Lissone, Melegnano, Burago Molgora, Bresso, Cambiago, Caponago, Cinisello Balsamo, Corsico, Monza, Pieve Emanuele, Vimodrone.

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 3 aprile 1973, n. 3540, resa esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le varianti integrative al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare (C.I.M.E.P.) relativamente ai comuni di: Sesto San Giovanni, Desio, Lissone, Melegnano, Burago Molgora, Bresso, Cambiago, Caponago, Cinisello Balsamo, Corsico, Monza, Pieve Emanuele, Vimodrone.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei predetti comuni e del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare (C.I.M.E.P.), via Pirelli, 30, Milano, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nelle forme delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(8228)

REGIONE CAMPANIA

Variante generale al piano di ricostruzione del comune di S. Giorgio La Molara

Con decreto del presidente della regione Campania n. 345 del 16 maggio 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 2286/69 del 22 dicembre 1972, vistata dalla C.C.A.R.C. nella seduta del 27 marzo 1973, è stato approvato — ai sensi e per gli effetti delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431 e n. 1259 del 3 dicembre 1964 — il progetto di variante generale al piano di ricostruzione del comune di S. Giorgio La Molara (provincia di Benevento), così come più volte modificato dalla edizione originaria, di cui alla deliberazione consiliare n. 46 del 20 maggio 1967, fino a quella definitiva di cui alla deliberazione consiliare n. 68 del 26 luglio 1971.

Con lo stesso decreto sono state accolte le opposizioni a firma delle ditte Vella Giorgio fu Carmine, Moffa Giovanni, Russo Nicola e Vella Amerigo, è stato precisato che non danno luogo a controdeduzioni quelle a firma delle ditte Ruffo Raffaele, Giuseppe Fina, Palma Michele e Antonio, Crisci Rosaria, Fragnito Cristina e Maria, Giordano Luca Giorgio e Caroscio Margherita, mentre non sono state accolte tutte le altre opposizioni avanzate avverso il progetto in parola.

(8226)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Campagna

Con decreto del presidente della regione Campania n. 347, in data 16 maggio 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 242/95 del 24 gennaio 1973, vistata dalla C.C.A.R.C. nella seduta del 20 marzo 1973, è stato approvato con prescrizioni il piano regolatore generale del comune di Campagna (Salerno), adottato — ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 9 febbraio 1970 ed esaminato dal Ministero dei lavori pubblici - Consiglio superiore dei lavori pubblici - Sezione sesta, con voto n. 1344 del 29 novembre 1971, recepito dalla regione Campania con la sopraddetta deliberazione n. 242/95 del 24 gennaio 1973.

Relativamente alle nove osservazioni in termini e all'unica fuori termine, avanzate contro il piano regolatore generale, il decreto in parola ha stabilito:

di respingere quelle a firma delle ditte Cafaro Antonino, Clemente e Bubolo, Clemente Giulio e D'Ambrosio Antonio, secondo quanto stabilito dal comune con deliberazione consiliare n. 102 del 21 dicembre 1970;

di accogliere, conformemente a quanto previsto nel voto n. 1344 del 29 novembre 1971 del Consiglio superiore dei lavori pubblici e diversamente da quanto stabilito dal comune nel precitato provvedimento consiliare, quelle a firma delle ditte ing. Giuseppe Postiglione e Di Giorgio Lucia, Pasquale e Michelina;

di accogliere, conformemente a quanto stabilito nel più volte citato provvedimento comunale n. 102, quelle a firma delle ditte Clemente Virginio (per la parte con cui è richiesta l'indicazione sulle planimetrie di un caseggiato esistente), Izzo Giuseppina (per la parte con cui è richiesto un migliore accorpamento delle attrezzature scolastiche previste alla Concezione) e Magliano Adelizzi Campanaro Rufolo (per la parte con cui è richiesta una variante nella destinazione di zona del settore sud ovest di un incrocio viario, ma entro il limite max di mq 5000 da sottrarre alla zona C/2 e da aggiungere alla zona B);

di accogliere ancora, conformemente alle conclusioni fissate sia nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici sia nella deliberazione consiliare di controdeduzioni n 88 del 15 maggio 1971, l'osservazione tardiva a firma della ditta Francesco Rocco/signora Cecilia, Rocco Tantuzzi.

(8227)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Bagnolo in Piano

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna n. 679 del 15 maggio 1973, è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) con deliberazione n. 69 del 26 maggio 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8132)

Approvazione del piano di zona del comune di San Cesario sul Panaro

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna n. 678 del 15 maggio 1973, è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di S. Cesario sul Panaro (Modena) con deliberazione n. 128 del 28 dicembre 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8133)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di trecentotrentacinque allievi al primo anno del 155° corso dell'Accademia militare di Modena, per l'anno accademico 1973-74.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964 n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, concernente il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione al primo anno del 155° corso dell'Accademia militare di Modena di trecentotrentacinque allievi, così ripartiti:

quarantadue al corso dell'Arma dei carabinieri;

duecentosessantacinque al corso delle varie Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio);

dieci al corso del servizio automobilistico;

tre al corso del servizio di commissariato - ruolo sussistenza;

quindici al corso del servizio di amministrazione.

Art. 2.

I corsi hanno la durata di due anni accademici ed avranno inizio il 22 ottobre 1973 presso l'Accademia militare in Modena.

Fino al 15 dicembre 1973 le ammissioni all'Accademia dei concorrenti idonei s'intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo di tirocinio non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, saranno rinviati dall'Istituto.

Art. 3.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, sempreché assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Gli allievi del corso delle varie Armi saranno assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desiderata. Per l'assegnazione all'Arma di cavalleria è necessario che l'allievo sia anche in possesso del visus 10/10 senza alcun vizio di refrazione.

Gli allievi dell'Arma dei carabinieri e quelli del servizio automobilistico, amministrazione e sussistenza saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma o servizio del corso da essi frequentato.

Gli studi del biennio di accademia (corsi delle varie armi e del servizio automobilistico) e del primo anno del corso ordinario delle scuole di applicazione dell'Esercito, sono equiparati, ai sensi della legge 22 maggio 1959, n. 397, al biennio propedeutico di ingegneria.

Per il corso dei carabinieri sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia e in quello di applicazione, nelle materie indicate dalla tabella *A* annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1095, ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza, in scienze politiche ed in economia e commercio.

Per i corsi del servizio di commissario — ruolo sussistenza — e di amministrazione sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia, nelle materie indicate dalla tabella *B* annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1095, ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio.

Tra i sottotenenti allievi provenienti dai corsi delle varie armi e del servizio automobilistico, che abbiano superato il corso biennale di accademia con una qualifica particolarmente brillante nelle discipline scientifiche e che abbiano presentato esplicita domanda, sarà prescelta un'aliquota, non superiore ad un decimo del corso, da avviare, ad ultimato biennio applicativo, alle Università di Torino o di Roma, per il conseguimento della laurea in una delle discipline scientifico-matematiche utili per il transito nei Servizi tecnici.

Disposizioni riflettenti gli allievi della scuola militare

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare, con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, gli allievi della scuola militare che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità in attitudine militare;

b) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;

c) siano risultati idonei nell'accertamento psicologico di cui all'art. 7;

d) abbiano conseguito nella sessione di esami del 1973 il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano celibi;

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale ed appartengano a famiglie la cui onorabilità è accertata a giudizio del Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere indirizzate al Comando dell'Accademia militare in Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della scuola militare entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

La visita medica di cui all'art. 4, lettera *b*), alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati all'esame di maturità nel corrente anno scolastico, sarà effettuata da una commissione, che si recherà presso la scuola militare, costituita:

da un generale medico designato dall'Ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, presidente;

dal dirigente del servizio sanitario dell'Accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dall'Ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, membro;

dal capo sezione allievi dell'ufficio personale dell'Accademia, membro;

da un ufficiale medico inferiore in servizio presso l'ospedale militare di Napoli, membro e segretario.

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai candidati seduta stante. I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso. Il giudizio definitivo per coloro che chiederanno visita di appello, sarà espresso presso la sede dell'Accademia militare dalla commissione medica prevista dal successivo art. 16.

Art. 7.

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psicologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 8.

Gli allievi in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4 saranno iscritti nella graduatoria di ammissione all'Accademia militare in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità.

A parità di voto avranno la precedenza gli orfani di guerra o equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Gli allievi saranno ammessi ai vari corsi in base ai criteri specificati nel successivo art. 26.

Disposizioni riflettenti i licenziati degli istituti civili di istruzione

Art. 9.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani anche se già alle armi che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti e che, all'atto della visita medica, abbiano tra l'altro statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i giovani compresi tra il 17° e il 18° anno di età: m. 1,66 se aspirante all'Arma dei carabinieri; m. 1,62 se aspiranti alle varie armi; m. 1,60 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 18° e il 20° anno di età: m. 1,67 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,63 se aspiranti alle varie armi; m. 1,61 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 20° e il 22° anno di età: m. 1,68 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,64 se aspiranti alle varie armi; m. 1,62 se aspiranti ai servizi;

visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio se aspiranti alle armi; 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali, se aspiranti alle armi; 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico e ipermetropico, se aspiranti alle armi; 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni non ancora arruolati, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato o da una delle accademie delle forze armate e dei Corpi armati dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale ed appartengano a famiglie la cui onorabilità è accertata a giudizio del Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1973, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 dicembre 1973 e cioè nati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1956;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1973 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnico commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri; ovvero del diploma di abilitazione magistrale.

E' pure titolo valido per l'ammissione il diploma di licenza liceale rilasciato dalla Scuola europea (sezione classica, scientifica e moderna).

Gli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 10 non siano in possesso del diploma, hanno l'obbligo di notificare telegraficamente al comando dell'Accademia, l'esito una volta noto, degli esami.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 10.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà qualora l'aspirante stesso sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi o arruolato di leva, deve essere indirizzata al comando dell'Accademia militare in Modena.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comandante del Corpo se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni, o consolati generali equiparati a legazioni se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero;

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione, con il bollo e la firma del comandante o dell'ufficiale o del funzionario designato.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

La domanda, conforme all'ellegato n. 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

c) elenco dei corsi, previsti dall'art. 1 del presente bando, messi in ordine di preferenza. Non è consentito variare l'ordine di preferenza di tali corsi oltre la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

d) indirizzo esatto del concorrente comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando dell'Accademia militare in Modena. Questa, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, oppure da eventuali ritardi dovuti al servizio postale.

Art. 12.

Alla domanda dovranno essere allegati o trasmessi entro il 15 novembre 1973:

a) titolo di studio originale. Il comando dell'Accademia restituirà all'allievo il diploma originale al termine del ciclo di studio o all'atto in cui l'allievo cessa di appartenere all'istituto.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata rilasciato dall'Istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale deve anche risultare la votazione riportata.

In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1973.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso Istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal Provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata) rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata) rilasciato dal comune di origine o di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito, qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato. (Quest'atto di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) certificato (carta bollata) per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del comitato povinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto;

h) copia autentica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

i) dichiarazione (in carta bollata), da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in accademia è computato nell'anzianità di grado;

l) fotografia recente (in formato 4 × 6) del candidato con l'indicazione leggibile del nome e cognome.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 13.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 14.

Il Ministero si riserva la facoltà di eliminare in qualsiasi momento dello svolgimento del concorso quei candidati che a suo giudizio non ritenesse di dover ammettere a far parte dell'Accademia per difetto di requisiti necessari.

Art. 15.

I candidati saranno sottoposti ad una visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

Detta visita sarà compiuta, nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata, presso i seguenti ospedali militari;

di Torino: per i residenti in Piemonte, Liguria e Lombardia;

di Padova: per i residenti nel Veneto, nel Friuli e nell'Emilia-Romagna;

di Roma: per i residenti nell'Italia centro-meridionale inclusa la Sardegna;

di Palermo: per i residenti in Sicilia e in Calabria;

a cura di una commissione, unica per gli ospedali sopracitati, così costituita:

da un generale medico designato dall'Ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, presidente;

dal dirigente del servizio sanitario dell'Accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dall'Ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, membro;

dal capo sezione allievi dell'ufficio personale dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso l'ospedale in cui si svolgeranno gli accertamenti, membro e segretario.

I concorrenti dovranno presentarsi a detta visita muniti di un certificato attestante di aver effettuato di recente gli accertamenti sierologici per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dai competenti organi sanitari comunali o provinciali.

Per i giovani residenti all'estero la visita medica di prima istanza sarà effettuata da due sanitari di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante.

I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 16.

I candidati fisicamente non idonei, che abbiano chiesto, ai sensi del precedente articolo, nuovi accertamenti, nonché i candidati dichiarati idonei che alleghino infermità sopravvenute e quelli risultati idonei in sede di visita all'estero, saranno sottoposti ad una ulteriore visita presso la sede dell'Accademia militare da parte di una commissione costituita da un generale medico, presidente, e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale superiore medico.

L'esito di detta visita è definitivo ed in conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 17.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti presso l'Accademia militare, prima dell'esame orale di cui al successivo art. 18, ad un accertamento psicologico analogo a quello previsto dall'art. 7 per gli allievi della scuola militare.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è difinitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 18.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

un esame scritto di cultura generale;

un esame orale di matematica.

Art. 19.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice.

Art. 20.

L'esame scritto avrà luogo il mattino dell'11 settembre 1973, alle ore 8,30 presso le sedi dei comandi militari territoriali, Comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e, presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni per i concorrenti residenti all'estero.

L'accertamento psicologico di cui al precedente art. 17 e l'esame orale avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare in Modena a decorrere dal 26 settembre 1973.

Il programma d'esame orale è riportato nell'allegato n. 2 al pesente bando.

Saranno ammessi all'esame orale i candidati che avranno superato l'esame scritto e siano risultati idonei in sede di visita medica e nell'accertamento psicologico. Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta e orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 21.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, l'accertamento psicologico, gli esami di concorso, le modalità e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, lettera *b*), ed all'art. 25, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 22.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma delle armi e servizi che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esame dell'anno 1973 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 9;

b) non abbiano superato il 27° anno di età al 31 dicembre 1973 e cioè nati dopo il 31 dicembre 1946;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano limiti di statura non inferiori a quelli indicati al precedente art. 9;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura e per i precedenti di servizio.

Art. 23.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che, avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 24.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare la domanda, su carta bollata, al proprio comandante di Corpo entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 11, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda o trasmettere entro il 15 novembre 1973:

a) il titolo di studio, con le modalità indicate nella lettera *a*) del precedente art. 12;

b) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata);

c) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *i*) del predetto art. 12.

Art. 25.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievo.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Graduatoria di ammissione

Art. 26.

La graduatoria di merito, unica per tutti i concorrenti, sarà compilata in base ai seguenti criteri:

1) gli allievi della Scuola militare, in possesso dei prescritti requisiti, saranno iscritti in graduatoria in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità. A parità di voto, avranno la precedenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, l'assegnazione degli allievi ai vari corsi, sarà effettuata, fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti;

2) i candidati licenziati dagli istituti civili di istruzione ed i sottufficiali dichiarati idonei agli esami di concorso, saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati nei suddetti esami.

A parità di media, avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, la destinazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Qualora l'elenco delle preferenze fosse incompleto, il candidato, qualunque sia la sua provenienza, che per ragioni di graduatoria o per mancanza dei requisiti fisici, non potesse essere ammesso ai corsi da lui indicati, potrà, a domanda, essere assegnato ad un altro corso e collocato dopo l'ultimo degli ammessi a quest'ultimo, anche se negli esami ha riportato una votazione superiore.

Art. 27.

Il comando dell'Accademia trasmetterà al Ministero della difesa, per l'approvazione, la graduatoria di ammissione, con la indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla formazione e destinazione al corso.

La graduatoria sarà corredata dei verbali delle commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, con il risultato degli esami, dell'accertamento psicologico e degli accertamenti sanitari.

Vincoli di servizio

Art. 28.

Gli allievi ammessi all'Accademia devono contrarre una ferma volontaria di due anni, da commutarsi in una ferma volontaria di tre anni al termine del primo anno di corso, ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari, come militari di truppa.

Gli allievi che, al termine del primo anno di corso, non chiedono la commutazione in ferma triennale della ferma biennale precedentemente contratta sono considerati dimissionari dall'Accademia.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate anteriormente alla chiamata alle armi della classe, contingente o scaglione di appartenenza, non è computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità provenienti da causa di servizio.

Tutti gli allievi ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno altresì una dichiarazione dalla quale risulti che essi sono edotti dell'impegno di rimanere in servizio per otto anni che, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, dovranno assumere all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Trattamento economico degli allievi

Art. 29.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi, nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali, sono a carico dello Stato.

Art. 30.

Agli allievi è attribuito l'assegno giornaliero previsto dalla legge 22 maggio 1969, n. 240.

Detto assegno giornaliero da servire anche per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, non è dovuto per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositato a cura del Comando dell'Accademia, su di un apposito libretto di risparmio e liquidato all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa verranno versate in Tesoreria.

Art. 31.

Sono a carico degli allievi le spese relative all'istruzione, e cioè per l'acquisto di libri di testo ed oggetti di cancelleria, nonché quelle di carattere personale e straordinario. Nessun allievo può esserne dispensato.

Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario.

Per il pagamento delle spese di cui sopra poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere annualmente al comando dell'Accademia:

a) per cancelleria e libri di testo: L. 12.000 in tre rate uguali ad uguale scadenza;

b) per manutenzione corredo: L. 5000 (da versare in due rate uguali, una all'atto dell'ammissione, l'altra sei mesi dopo);

c) per spese di carattere personale e straordinario e per far fronte ad eventuali danni individuali e collettivi: L. 2000 da versare all'atto dell'ammisione.

Tutte le somme dovute come sopra dovranno essere accreditate esclusivamente sul conto corrente postale n. 8/12707 intestato all'Accademia militare di Modena.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1973
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 218

ALLEGATO 1

(Art. 11 e 24 del bando di concorso)

Modello della domanda di partecipazione
al concorso (in carta da bollo)

Al Comando Accademia militare
41100 MODENA (1)

Il sottoscritto (2) . . . . nato a . . . . prov. di . . . . . . il . . . . . . domiciliato a . . . . . . C.A.P. . . . . prov. di . . . . . . via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1973-74 per l'ammissione in qualità di allievo ad uno dei seguenti corsi (3) . . . .

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . . . .

Unisce i seguenti documenti (4):

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . . lì 1973

. . . .
Il concorrente
(firma leggibile) (5)

---

(1) La domanda, anche se indirizzata al comando dell'Accademia militare di Modena, dovrà essere presentata o fatta pervenire entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comandante del Corpo, se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

(2) Cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando, secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante: corso dell'Arma dei carabinieri - corso delle varie Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio) - corso del servizio automobilistico - corso del servizio di commissariato (r.s.) - corso del servizio di amministrazione.

(4) Ovvero: si riserva di trasmettere entro il 15 novembre p.v. la prescritta documentazione.

(5) Per i giovani minorenni non arruolati di leva, la domanda deve esere vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà.

ALLEGATO 2

(Art. 20 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

CULTURA GENERALE

Prova scritta

La prova consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche impartite nei corsi liceali.

Il candidato dovrà dimostrare:

1) attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana;

2) attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione;

3) maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

MATEMATICA

Prova orale

L'esame avrà la durata massima di 30' e verterà su quattro tesi del programma estratte a sorte: due di algebra (la prima fra quelle comprese dalla 1ª alla 5ª; la seconda fra la 6ª e l'8ª), una di geometria ed una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico, dalla teoria all'applicazione.

Algebra I

1ª tesi: Regole generali sul calcolo algebrico ed operazioni relative; scomposizione in fattori: m.c.d. e m.c.m. fra polinomi, regola di Ruffini; regola del resto.

2ª tesi: Operazioni sulle frazioni algebriche.

3ª tesi: Equazione e disequazione di primo grado ad una incognita; sistemi di equazioni di primo grado a due o più incognite; sistemi di disequazioni di primo grado ad una incognita.

4ª tesi: Radicali; equazioni di secondo grado ad una incognita ed equazioni riducibili ad esse; discussioni delle radici dell'equazione di secondo grado ad una incognita; segno del trinomio di secondo grado; disequazioni di secondo grado.

5ª tesi: Semplificazione di espressioni irrazionali; equazioni irrazionali; disequazioni frazionarie.

Algebra II

6ª tesi: Proprietà fondamentali delle potenze; espressioni esponenziali; logaritmi nel campo ed uso delle tavole logaritmiche; progressione aritmetica.

7ª tesi: Calcolo di espressioni logaritmiche; equazioni esponenziali; progressione geometrica.

8ª tesi: Equazioni logaritmiche; sistemi e problemi risolvibili con equazioni o sistemi di secondo grado o riducibili a tali.

Geometria:

1ª tesi: Eguaglianza fra figure piane; punti notevoli del triangolo; equivalenza fra figure piane; teoremi di Pitagora ed Euclide ed applicazioni relative; teorema di Talete e sue applicazioni. Similitudini nel piano. Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale); sezione aurea di un segmento e sue applicazioni.

2ª tesi: Rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo; diedri e triedri; angoloidi; uguaglianze di figure spaziali; equivalenza di solidi; semplici problemi di geometria dello spazio.

3ª tesi: Calcolo di lunghezza di archi di circonferenza; calcolo di aree e volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria

1ª tesi: Misura degli archi e degli angoli; coordinate sulla retta e sul piano; definizione delle funzioni circolari, loro variazione e rappresentazione grafica; relazioni tra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari; esplementari, opposti e di archi che differiscono di 90°, 180° e 270°; relazioni tra le funzioni circolari di uno stesso arco; valori delle funzioni circolari di archi particolari (18°, 30°, 45° e 60°).

2ª tesi: Formule di addizione, di sottrazione, duplicazione, bisezione e di prostaferesi; formule parametriche; verifica di identità goniometriche e risoluzione di equazioni goniometriche.

3ª tesi: Teoremi sul triangolo rettangolo e applicazioni relative; teoremi relativi a triangoli qualsiasi, dei seni, di Carnot, di Nepero e di Briggs; risoluzione di triangoli qualsiasi; area di un triangolo.

4ª tesi: Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Roma, addì 20 maggio 1973

Il Ministro: TANASSI

(8588)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 46 del 16 novembre 1972, parte II, Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1972, registro n. 50, foglio n. 192, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1970.

Nel medesimo Bollettino Ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 27 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1972, registro n. 50, foglio n. 193, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(8210)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 46 del 16 novembre 1972, parte II, Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1972, registro n. 50, foglio n. 188, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste, indetto con i decreti ministeriali 1° luglio 1966 e 12 luglio 1970.

Nel medesimo Bollettino Ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 14 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1972, registro n. 50, foglio n. 189, con il quale sono stati dichiarati il vincitore e l'idoneo del concorso predetto.

(8211)

Avviso relativo all'approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 46 del 16 novembre 1972, parte II, Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1972, registro n. 54, foglio n. 316, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli), indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1970.

(8212)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 46 del 16 novembre 1972, parte II, Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1972, registro n. 50, foglio n. 186, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1970.

Nel medesimo Bollettino Ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 18 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1972, registro n. 50, foglio n. 187, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(8213)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 46 del 16 novembre 1972, parte II, Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1972, registro n. 50, foglio n. 183, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania, indetto con decreti ministeriali 1° ottobre 1968 e 30 luglio 1970.

Nel medesimo Bollettino Ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 12 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1972, registro n. 50, foglio n. 182, con il quale sono stati dichiarati il vincitore e l'idoneo del concorso predetto.

(8214)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 125 del 5 marzo 1973, prot. n. 744, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1972;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni della regione Piemonte, della prefettura di Novara e dell'ordine provinciale dei medici di Novara nonchè le segnalazioni delle giunte dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 88 del 18 gennaio 1973 concernente la delega della firma dei provvedimenti concernenti i concorsi dei sanitari condotti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Corsaro dott. Santo, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'interno con qualifica di vice prefetto vicario.

Componenti:

Giucastro dott. Attilio, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno;

Ragusa dott. Armando, medico provinciale capo di Asti;

Gambigliani Zoccoli prof. Alberto, primario della divisione di medicina dell'ospedale maggiore della Carità di Novara;

Cominardi prof. Antonio Tullio, primario della divisione di chirurgia dell'ospedale civile «Madonna del Popolo» di Omegna;

Curti dott. Giuseppe, medico condotto del comune di Santa Maria Maggiore.

Segretario:

Buonaiuto dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Piemonte in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Novara.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo a Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Novara e dei comuni interessati.

Novara, addì 18 maggio 1973

p. *Il presidente della Giunta regionale*
Il medico provinciale: CATANIA

(8090)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1973, n. **4.**
Proroga dell'esercizio finanziario 1972 al 31 dicembre 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 22 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata dell'esercizio finanziario relativo al bilancio regionale 1972, ai fini dell'accertamento dell'entrata e dell'impegno delle spese di competenza, è protratta fino al 31 dicembre 1973. In conseguenza sono protratti i termini per il compimento di tutte le operazioni correlate alla gestione di detto bilancio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 4 maggio 1973

VERRASTRO

(8153)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.